



Allegato Prot. 1476
data 18/12/2020
Al 02/01/2021

COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ordinanza n. 60 del 18/12/2020

Oggetto: Focolaio di Brucellosi

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;
VISTO il DPR 317/96;
VISTO il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;
VISTO il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;
VISTA la Legge 833/78;
VISTO il D.L.vo 502/92;
VISTO il D.L.vo 517/93;
VISTE le LL.RR. 30/93 e 33/94;
VISTI i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
VISTA l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
VISTO il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;
VISTO il D.A 3 luglio 2009 n°1327 con la quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO l'esito dell'esame di laboratorio effettuato in data 03/12/2020 con il quale si è accertata l'esistenza di un focolaio di **BRUCELLOSI** nell'allevamento bovino sito in C.da **MILOCCA**, agro di ASSORO, censito in BDN con codice aziendale IT003EN051, condotto dalla società "**AGRO TERRE DI CHIESA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.S.U.**" con sede a Valguaneral (EN) in Via Carso n. 4.
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. DI ENNA;

ORDINA

- a) il sequestro fiduciario in C.da MILOCCA, agro di ASSORO, di tutti i bovini, gli ovi- caprini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;

- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione mediante Mod. 4 riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto di Brucellosi" da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della suddetta ASL;
- g) identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) impiego del latte prodotto dai capi infetti, che deve essere isolato da quello dei restanti soggetti dell'allevamento, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico adeguato;
- i) raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.
- j) il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne/Indenne di Brucellosi";
- k) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- l) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- m) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni l'una dell'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente come previsto dall'O.M 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) **Il Sig. Coci Signorino, nato a Catania il 12/03/1998 e residente in Valguarnera via Carso n. 4, nella qualità di Amministratore Unico della Società indicata in premessa è incaricato e, pertanto, responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza.**
- o) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.



Il Sindaco
(dott. Antonio Licciardo)